

di

**OGGETTO:** Trasformazione diretta dell'Accademia del Cinema Italiano - Premi David di Donatello; Premi Vittorio De Sica (di seguito "Accademia") in "Fondazione Accademia del cinema italiano - Premi David di Donatello" (di seguito "Fondazione"), con sede in Roma, 00161 Via di Villa Patrizi n. 8.



o -

**Motivazioni ed effetti tecnico-giuridici della trasformazione**

l di

**ai sensi dell'art. 2500-sexies c.c.**

biti

L'Accademia del Cinema Italiano - Premi David di Donatello, con delibera del 25.05.2016, approvava all'unanimità la proposta del Consiglio Direttivo di intraprendere il lungo e laborioso procedimento di trasformazione dell'Associazione non riconosciuta "Accademia del Cinema Italiano - Premi David di Donatello" in Fondazione.

ori,

tro

e il

Il D. Lgs. n. 117/2017, modificando il quadro normativo di riferimento, ha introdotto l'art. 42 *bis* c.c. che prevede espressamente la c.d. trasformazione diretta da associazione, tanto riconosciuta che non riconosciuta, in fondazione e viceversa.

*lib*

La disposizione in commento prevede in capo all'ente trasformato la conservazione dei diritti e degli obblighi e la prosecuzione in tutti i rapporti, anche processuali, dell'Ente trasformando (*ex art. 2498 c.c.*), e, in secondo luogo, impone all'organo amministrativo dell'ente stesso la predisposizione della relazione relativa alla sua situazione patrimoniale contenente l'elenco dei creditori, aggiornata a non più di 120 (centoventi) giorni precedente la delibera di trasformazione, nonché della presente relazione di cui all'art. 2500-*sexies*, comma 2, c.c., e, in terzo ed ultimo luogo, richiama direttamente, in quanto compatibili, le disposizioni contenute, tra l'altro, negli artt. 2500 e ss. c.c. che, in materia di trasformazione di società di persone in

*Giuseppe Scavallotti*



*Giuseppe Scavallotti*  
1

*Scavallotti*

società di capitali, impongono la determinazione del capitale della società risultante dalla trasformazione stessa sulla base dei valori attuali degli elementi dell'attivo e del passivo, come da relazione giurata di stima redatta da un revisore legale dei conti iscritto nell'apposito Registro di cui al D. lgs. 27 gennaio 2010 n. 39.

Al contrario di altre valutazioni effettuate nel corso del procedimento che ha portato l'Accademia a predisporre quanto necessario al fine di passare dalla forma di associazione non riconosciuta a fondazione, si è avuto modo di vagliare diverse soluzioni volte all'ottenimento del risultato prefissato dalla delibera del 25.05.2016. Prima della riforma, intervenuta solo nel 2017, infatti, in ragione della rigidità della giurisprudenza a riguardo delle trasformazioni dirette da associazione a fondazione, era stata avanzata l'ipotesi di procedere allo scioglimento dell'Associazione con contestuale attribuzione del patrimonio, mediante atto di dotazione, ad una nuova Fondazione avente i medesimi scopi dell'Accademia. Tale soluzione, tuttavia, determinava alcune difficoltà operative, tra le quali, la continuità dei rapporti obbligatori a seguito dell'operazione.

Con la trasformazione diretta si rende possibile, invece, attraverso una modifica statutaria, la continuità giuridica dell'ente trasformando. Il soggetto giuridico, pertanto, "transita" da una forma organizzativa a un'altra rimanendo inalterati tutti i rapporti attivi e passivi.

Per soddisfare l'esigenza di economicità nell'ambito dei rapporti giuridici, anche anteriormente alla riforma legislativa, la dottrina prevalente considerava ormai ammissibile la trasformabilità tra enti diversi, non ravvisando ostacoli sul piano causale in ordine alla trasformazione da associazione (non riconosciuta) in

fo  
Cc  
Ne  
vi  
nc  
re  
Ar  
cc  
e  
tr  
fo  
la  
ul  
ec  
di  
fo  
fu  
au  
La  
gi  
—  
10  
27

nte  
del  
nti  
ito  
di  
se  
6.  
lla  
re,  
on  
va  
ia,  
rti  
ca  
o,  
i i  
re  
ai  
io  
in  
2

fondazione, in quanto entrambi senza scopo di lucro e disciplinati nel Libro I del Codice Civile.


Né sul piano legislativo poteva affermarsi che questo tipo di trasformazione fosse vietata perché affinché fosse ritenuta tale, avrebbe dovuto porsi in contrasto con una norma imperativa atta ad imporre, nello specifico, il divieto o tale da imprimere una regola di condotta negoziale specifica di segno diverso.

Anche la giurisprudenza amministrativa<sup>1</sup>, inoltre, era approdata alle medesime conclusioni (a dire il vero a seguito di una serie numerosa di pronunciamenti contrari e di un aperto contrasto tra Sezioni del Consiglio di Stato), ammettendo la trasformazione diretta, senza l'orpello del passaggio intermedio rappresentato dalla forma societaria o, come si è avuto modo di sottolineare già in precedenza, attraverso la preventiva liquidazione dell'ente con devoluzione a una nuova fondazione; queste ultime due soluzioni, però, si ponevano e si pongono in contrasto con il principio di economia degli atti giuridici che, nella sua quasi banalità, postula l'irragionevolezza di passaggi intermedi allorché mediante gli stessi si possa ottenere un risultato lecito.


Al di là delle motivazioni squisitamente teoriche, l'idea di trasformare l'Accademia ha origine già sotto la Presidenza Rondi dove l'assemblea aveva sottolineato che la forma di Fondazione avrebbe consentito una migliore aderenza dello strumento alle funzioni tipiche dell'Accademia anche per ottenere una veste giuridica più solida e autonoma rispetto ai singoli associati.

La natura dell'atto di trasformazione può essere ricondotta, secondo la giurisprudenza<sup>2</sup>, a quella di atto di fondazione, da tale simmetria deriva quella

<sup>1</sup> Cfr., Tar Lombardia, Sent. del 13.02.2013, n. 445; Consiglio di Stato, parere del 23.10.2014, n. 5226  
<sup>2</sup> Tar Lombardia, 13.02.2013, n. 445



*Finestra di Possem di cadute*



*to*  
*to*  
*to*


concernente gli effetti e i controlli a cui il procedimento di trasformazione in sé  
considerato è sottoposto.

Di seguito si rappresentano le motivazioni tecnico-giuridiche per le quali il Consiglio  
Direttivo dell'Accademia ha deciso di sottoporre all'Assemblea la proposta di  
trasformazione diretta dell'Accademia, dal suo attuale stato di associazione non  
riconosciuta a quello di fondazione, trasformazione conseguente all'iscrizione del  
verbale di delibera nel Registro delle Persone Giuridiche tenuto dalla Prefettura di  
Roma, ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. n. 361/2000 ai fini del riconoscimento della  
personalità giuridica dell'Accademia.

Negli anni, le iniziative intraprese dall'Accademia sono state sempre più numerose e  
prestigiose, con l'unico fine di favorire in Italia la conoscenza e la diffusione del  
miglior cinema.

L'idea di trasformare l'Accademia in fondazione è stata ritenuta la forma più idonea  
per la gestione di attività culturali, da un lato, in ragione della maggiore solidità  
strutturale della fondazione rispetto all'associazione e, dall'altro, in quanto una tale  
prospettiva di consolidamento è sembrata opportuna per rendere l'Accademia più  
indipendente rispetto agli associati.

Il fine dell'Accademia, infatti, permane comunque quello non lucrativo della  
promozione in Italia della conoscenza del cinema, stimolando le forme più adeguate  
di competizione nell'ambito della produzione cinematografica nazionale e  
internazionale. La forma di Fondazione, pertanto, consente, altresì, di attirare e  
destinare maggiori risorse esterne per il cinema e la cultura in generale e comporta,  
altresì, una razionalizzazione dei costi attuata mediante una maggiore integrazione



*Handwritten signature: P. S. ...*

or  
ga  
or  
es  
In  
pi  
Il  
de  
pr  
co  
l'a  
ur  
Da  
pa  
pr  
da  
se  
ab  
tra  
all  
rifi  
Da  
fo

se

lio

di

on

lel

di

lla

e

el

ea

ta

le

iù

la

te

e

e

a,

le

4

4

4

4

4


organizzativa e una migliore gestione delle economie di scala, pur rimanendo garantito l'indirizzo da parte dei fondatori e consentendo l'accesso ai c.d. fondatori ordinari ai quali, già da statuto, verrà richiesto un contributo per rafforzare ed espandere l'operatività dell'Accademia.

Infine, con la trasformazione in fondazione si attribuisce all'Accademia una struttura più solida, tanto giuridicamente quanto economicamente.


Il passaggio da associazione a fondazione mediante trasformazione diretta, in ragione dell'omogeneità causale che contraddistingue le due tipologie di ente, esclude a priori qualsiasi rischio di distribuzione del patrimonio in favore degli associati e consente una maggiore possibilità di incrementare il patrimonio dell'ente mediante l'apporto di terzi a cui è altresì garantita, alle condizioni previste dal nuovo statuto, una maggiore partecipazione.

Da un lato, infatti, mentre le associazioni riconosciute sono dotate di autonomia patrimoniale perfetta e, pertanto, alle obbligazioni contratte rispondono solo con il proprio patrimonio, per le associazioni non riconosciute la clausola di salvezza è data dalla responsabilità illimitata di ogni associato che abbia agito, la quale, anche a seguito della trasformazione, resterebbe inalterata nei rapporti con i creditori che abbiano titoli antecedenti alla trasformazione stessa. In altre parole, la trasformazione, non avendo effetti retroattivi, non incide sui rapporti antecedenti alla trasformazione stessa. Quale conseguenza la trasformazione non comporta dei riflessi sulle posizioni dei creditori antecedenti.

Dall'altro, la problematica fattuale concernente la congruità del patrimonio della fondazione è risolta *in itinere* con la relazione peritale di stima asseverata a firma del



*Handwritten signature: Francesco Paolo Molino*



*Handwritten initials and a small stamp.*


Dott. Mauro Ferraro (ai sensi dell'art. 2465 c.c., come richiamato dall'art. 2500 *ter* c.c., richiamato a sua volta dall'art. 42 *bis*, comma 3, c.c.) da cui si evince l'integrità della situazione patrimoniale alla data del 31.07.2017. Il patrimonio netto dell'Accademia, infatti, è tale da consentire la formazione del fondo permanente di dotazione che è l'elemento principale dello schema costitutivo di una fondazione. Vale a dire che il patrimonio netto non risulta inferiore alla somma degli importi da destinare al fondo permanente di dotazione e al fondo di gestione.

Tale adempimento documentale consente ai creditori di rilevare le conseguenze derivanti dalla trasformazione per tutelare le loro ragioni creditorie, ed eventualmente proporre opposizione *ex art. 2500 novies* c.c., e all'autorità amministrativa competente (la Prefettura) di controllare, invece, la proporzione economica tra la funzione e la consistenza del patrimonio dell'Associazione in via di trasformazione.

La Prefettura, dunque, verificherà consistenza e integrità del patrimonio dell'Accademia in una logica di funzionale destinazione del patrimonio a servizio della nuova fondazione originata dalla trasformazione.


Con la trasformazione, l'Accademia conserverà i diritti e gli obblighi e proseguirà in tutti i suoi rapporti, anche processuali, quali in particolare il finanziamento a favore dell'Accademia medesima da parte dello Stato e il contratto di conto corrente presso la Banca.

Alla luce di quanto sopra riportato, tutto il patrimonio dell'associazione, così come tutti i diritti ed obblighi che ad essa fanno capo, devono considerarsi automaticamente e senza possibilità di eccezione alcuna conservati nella titolarità




di  
di  
La  
di  
in  
Le  
al  
fo  
La  
pr  
de  
of  
La  
so  
so  
cr  
il  
De  
ef  
es  
ev  
qu  
St:

*Handwritten signature and notes in the right margin.*



*Handwritten signature*

*Handwritten signature*



*Handwritten signature*



*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

dell'ente risultante dalla trasformazione (la fondazione) pur nella sua nuova veste e denominazione.

La fondazione è regolata dalle disposizioni del Codice Civile e dalle relative disposizioni d'attuazione, dal nuovo Statuto nonché dagli eventuali regolamenti interni.

Le esigenze di tutela dei creditori sociali sono salvaguardate imponendo all'Accademia, oltre al riconoscimento della personalità giuridica, anche adeguate forme di pubblicità, come di seguito descritte.

La trasformazione è efficace dopo 60 giorni dall'ultimo degli adempimenti pubblicitari previsti, vale a dire l'iscrizione dell'atto di trasformazione nel competente Registro delle Persone Giuridiche, senza che eventuali creditori dell'Accademia abbiano fatto opposizione nello stesso termine di 60 giorni (*ex art. 2500 novies c.c.*).

La trasformazione non libera coloro che, nelle associazioni non riconosciute, sono solidalmente responsabili, ai sensi dell'art. 38 c.c., per le obbligazioni dell'Accademia sorte prima dell'efficacia della trasformazione in assenza del consenso degli eventuali creditori.

Il patrimonio della Fondazione risulta così composto: in primo luogo, dal Fondo di Dotazione, costituito dal Fondo stesso in numerario, dato dall'attribuzione in denaro effettuata dai Fondatori e dalle ulteriori elargizioni effettuate da Enti o Privati con espressa destinazione al relativo incremento, da beni mobili, immobili nonché dalle eventuali partecipazioni sociali detenute, ed, infine, dai contributi, dai fondi e da qualsivoglia elargizione comunque denominata erogata dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici; in secondo luogo, dal Fondo di

Mauri  
dotte  
revis

ACC  
PRE  
Via  
I - 0

Alla

Rel:  
CIN

Gestione, costituito dal fondo medesimo in numerario, dato dall'attribuzione in denaro effettuata dai Fondatori e dalle successive elargizioni effettuate da Enti o da Privati, dalle rendite e dai proventi derivanti dal Fondo di Dotazione e dai beni costituenti il patrimonio, dalle attività svolte dalla Fondazione, da contributi in qualsiasi forma concessi anche quali quote di partecipazione in Società di capitali, dal complesso dei beni provenienti da eventuali donazioni o lasciti testamentari che non siano stati espressamente destinati al Fondo di Dotazione, da eventuali altri contributi attribuiti a tale titolo dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti pubblici o Privati.

A seguito dell'efficacia della trasformazione, tra gli organi della fondazione, nel nuovo Statuto, non è più prevista la Giunta che pertanto, in caso la proposta di trasformazione venisse approvata, decadrebbe per incompatibilità della stessa con il nuovo assetto organizzativo dell'Ente.

Roma 01.09.2017



*fin. coll. cartola*

*fron.  
quisey*

*cert*

*Indirizzo all'ordine*

*Amg*





Verbale  
CONSIGLIO DIRETTIVO  
7 marzo 2018

Il giorno 7 del mese di marzo 2018 alle ore 10:15 presso la sede dell'ANCC in Roma, Largo Italo Gemini 1, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'ACCADEMIA DEL CINEMA ITALIANO - PREMI DAVID DI DONATELLO per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

- 1) Approvazione del verbale del 14 dicembre 2017.
- 2) Contratto per la Direzione Artistica dell'Accademia del Cinema Italiano con la Dott.ssa Detassis, decisioni inerenti e conseguenti.
- 3) Dimissioni Presidente e accettazione nomina del Nuovo Presidente come da comunicazioni pervenute dai Presidenti di ANICA e AGIS ai sensi dell'art. 5 dello statuto vigente e attività conseguenti.
- 4) Nomine Organigramma Fondazione.
- 5) Nomina Segretario Generale.
- 6) Bilancio consuntivo di esercizio 2017 e relazione delle attività svolte.
- 7) Aggiornamenti sulla Cerimonia di premiazione.
- 8) Varie ed eventuali.

Sono presenti: Francesca Cima, Piera Detassis, Domenico Dinola, Carlo Fontana, Alberto Francesconi, Giancarlo Leone, Francesco Karlieri Martinotti, Giuliano Montaldo, Andrea Occhipinti, Francesco Rutelli.

Assenti: Nicola Borrelli, Edoardo De Angelis.

Sono altresì presenti: Mina Larocca e Domenico Barbuto, Leonardo Gitto, Alessandro Funaro.

Alle ore 10:15 assume la presidenza Giuliano Montaldo che constatata la presenza di un numero adeguato di componenti dichiara la seduta atta a deliberare in merito all'O.d.G. ed invita la Sig.ra Manuella Pineschi ad assumere le funzioni di segretario.

MONTALDO. Relativamente al punto n. 1) all'O.d.G., avendo tutti i presenti ricevuto copia della bozza del verbale del CD del 28 luglio u.s., ed avendo la segreteria apportato le precisazioni e correzioni richieste dal Consigliere Dinola e dal Consigliere Rutelli, ne chiede l'approvazione ai presenti alla riunione.

UNANIMITA'.

MONTALDO. In merito al punto n. 2) non essendo presente il Direttore Generale Borrelli passa la parola al Presidente Fontana.

FONTANA. Ricorda come la scelta della Presidente Detassis sia stata unanime e si sia lasciato al Direttore Generale Borrelli quale principale "azionista" il compito di gestire la contrattualizzazione.

Avv. FUNARO e Dott. GITTO. Illustrano le 3 ipotesi per la formulazione del contratto della Presidente Detassis, presenti in cartella. Rispondono a varie domande di precisazione fatte da Fontana, Leone, Occhipinti.

Interviene Consigliere MARTINOTTI di nuova nomina che non essendo stato presente alle riunioni precedenti chiede alcuni chiarimenti in merito all'onerosa contrattualizzazione del Direttore Artistico e alla presunta incompatibilità con incarichi già in essere e eventualmente concorrenti. Chiede anche come s'intendano gestire possibili sponsorizzazioni, il cui reperimento è tra le competenze previste nel contratto del direttore artistico.

DETASSIS rassicura in merito alla chiusura dell'impegno con la Festa di Roma che avverrà in concomitanza con la chiusura del bilancio 2017, avendo Detassis dato la disponibilità, su richiesta del CdA di PCPR per per personale senso di responsabilità, a chiudere gli affari correnti della sua gestione per agevolare continuità e passaggio di consegne. Per quanto riguarda la rivista CIAK è inteso che può continuare la collaborazione attuale per quanto riguarda i Premi CIAK d'Oro, riconoscimenti votati dal pubblico dei lettori e dunque di carattere privato, la sua presenza sarà limitata ad un saluto del direttore della rivista. Per quanto concerne gli sponsor la Presidente assicura il suo massimo impegno.

LEONE e FONTANA ricordano le varie fasi della scelta del Presidente e Direttore Artistico Detassis. Ribadiscono inoltre che, dopo aver valutato la progettualità proposta, si è affidato inizialmente ad un consenso di saggi e poi al solo Borrelli di negoziare al meglio per il David. Avendo verificato la compatibilità e l'opportunità hanno demandato al principale azionista l'approvazione del carico economico.

OCCHIPINTI puntualizza che la decisione è stata già presa nel precedente Consiglio e non si può rimettere in discussione.

MARTINOTTI ritiene che alla luce delle recenti elezioni sia doveroso comunque riflettere un attimo sull'entità del compenso, alla luce del progresso, anche sulla base di un confronto con il premio EPA.

FONTANA, rispondendo a Martinotti, ribadisce come i principi di sana e corretta gestione siano da sempre stati garantiti e non sia certo per il risultato elettorale che si debbano tenere comportamenti corrivi, peraltro da sempre tenuti da tutti i componenti di tale organo.

LEONE, FONTANA, CIMA ribadiscono che il compenso è adeguato ad un lavoro a tempo pieno che serve a ricompattare, rinnovando e cambiando, tutto il mondo del cinema.

MARTINOTTI ribadisce che non si sta mettendo in discussione la figura piuttosto l'imponente al quale va ricondotto un necessario chiarimento sulla quantificazione dell'effettivo impegno lavorativo.

DETASSIS fa presente di essersi già dimessa da altre direzioni artistiche, seppur mai contrattualizzate e a titolo gratuito (Festival di Tavorola). La sua presenza in situ sarà divisa in parti uguali fra Milano e Roma. Rassicura sul suo massimo



impegno anche in considerazione delle nuove tecnologie che consentono il lavoro di network e contatti anche da remoto.

LEONE chiede che si voti per una delle ipotesi.

MRTINOTTI chiede che si scelga la meno onerosa per il David.

PONTANA e LEONE chiedono che si metta ai voti l'ipotesi n. 1 allegata in cartella.

MONTALDO chiede ai presenti di approvare l'ipotesi n. 1.

Il Dott. Gitto fa notare che non è necessario votare in quanto la sola ipotesi praticabile è la n. 1 per ragioni di compatibilità con la volontà e il profilo tributario di Detassis.

Si procede in ogni caso a un voto formale sia del contratto nel suo insieme, sia per la parte relativa alle modalità della remunerazione. In una prima fase tutti i presenti votano a favore eccetto MRTINOTTI che si astiene. Alle perplessità già espresse si è aggiunto il fatto che ogni decisione era già stata presa dal precedente Consiglio.

LEONE invita Martinotti a riconsiderare la sua astensione, in particolare, sarebbe opportuno da parte della neo-costruita Fondazione, dare all'esterno un segnale di compattezza con un voto unanime in questo primo Consiglio.

Per senso di responsabilità MARTINOTTI accoglie l'invito di Leone.

UNANIMITA'.

MONTALDO passa al punto 3) rassegnando le sue dimissioni e ricordando che i Presidenti di AGIS e ANICA hanno già firmato la nomina ufficiale del Presidente Detassis. Chiede se tutti sono d'accordo.

UNANIMITA'.

MONTALDO passa al punto 4).

MARTINOTTI proporrebbe Alberto Francesconi come Vice Presidente.

Avv. FUNARO ricorda come la presenza di un Vice Presidente sia opportuna in caso di necessità...

LEONE, PONTANA, CIMA e OCCHIPINTI dopo attenta riflessione ed interventi di tutti i presenti, ritengono sia il caso di rimandare ad una prossima riunione del CD.

UNANIMITA'.

MONTALDO passa al punto 5).

LEONE e PONTANA rinnoverebbero la fiducia alla Signora Pineschi e chiedono la conferma.

UNANIMITA'.

MONTALDO chiede all'amministratore di passare al punto 6).

Il Dott. GITTO illustra il consuntivo 2017. Ricorda come nel 2016 ci fosse stato un utile di oltre 100.000 euro mentre nel 2017 l'utile si è molto ridotto in considerazione di tutte le spese affrontate per il passaggio in Fondazione. Ma non solo, anche l'introito degli sponsor si è molto ridotto a causa della contrazione dell'apporto della BNL che peraltro per il 2018 non ci sarà affatto. Chiede che, per agevolare l'operatività della Fondazione si approvi che al Presidente Piers Detassis sia concesso di richiedere una carta di credito aziendale con un plafond di 7.000 euro e che sempre al Presidente Piers Detassis e al Segretario Generale Manuela Pineschi si attribuisca il potere di movimentare a firma disgiunta, il conto corrente bancario n. 10046 intestato presso BNL ag. 6313 di Roma, come regolamentato in Statuto, per importi non superiori a 30.000 euro. Si richiede, inoltre, di confermare alla Sig.ra Manuela Pineschi l'interazione di una carta di credito aziendale con plafond massimo di 7.000 euro (come attualmente già in suo possesso). Si richiede di confermare la movimentazione online, a mezzo sistema BNL Business Way, del c/c 10046 ag. 6313 da parte del Presidente Piers Detassis e del Segretario Generale Manuela Pineschi sempre con modalità di firma disgiunta.

MONTALDO chiede l'approvazione.

UNANIMITA'.

MARTINOTTI chiede se il contributo sarà lo stesso o se il MIDACT abbia lasciato intendere un possibile aumento in vista delle spese levitate anche per il compenso del Direttore Artistico.

LEONE, PONTANA e DETASSIS ritengono che si possano effettuare dei risparmi e ci si lavorerà, non essendo più percorribile al momento alcuna strada, viste le condizioni politiche, con il Ministro Franceschini. Si lavorerà sugli sponsor. Ma non solo, i ricavi arriveranno da marketing e comunicazione grazie all'preziosissimo lavoro che sta facendo la RAI che sarà un volano fortissimo per attirare aziende. Riteniamo che la chiave sia una comunicazione integrata e il marketing, ribadendo che, come si evince anche dall'allegata relazione artistica sull'attività svolta dal David, molte cose vengono fatte ma vengono poco comunicate o male.

RUTELLI si auspica in un processo industriale produttivo nel rinnovamento del David. Partendo proprio da quanto sta facendo la Rai che con la sua promozione rispetto a quanto fatto da SKY, crea un valore economico interessante. Ricorda Rondi e ringrazia ancora una volta Montaldo. Auspica che il nuovo Presidente formi un progetto industriale con un bilancio di previsione e il ricorso a nuove risorse. La serata stessa agghianterà valore a questo David. Si auspica che l'Assemblea dei Soci preveda di affidare un contratto almeno triennale all'emittente che così bene si spera faccia in modo da poter cominciare a lavorare da subito al nuovo David.

RUTELLI, PONTANA e DETASSIS si intrattengono un attimo sulla necessità di revisione di alcune cose, tra le quali la Giunta. Si aspettano suggerimenti da tutti per poter lavorare al meglio anche con i suggerimenti degli autori tutti.

LEONE e MONTALDO chiedono di tornare al punto 6) e a quanto illustrato dal Dottor Gitto per chiederne l'approvazione al consesso.



MONTALDO: approvate il bilancio e le specifiche richieste ?

UNANIMITA'

MONTALDO coglie l'occasione per salutare tutti e ringraziare per il lavoro svolto tutti insieme.

LEONE. Chiede di passare al punto 7) in vista della cerimonia di premiazione. Ringrazia il Segretario Generale per averlo sollecitato a ricordare a tutti gli astanti che già dal mese di aprile bisognerà individuare il broadcaster, contrattualizzando (e non per un solo anno) e cominciare a cercare il luogo deputato più idoneo alla cerimonia. Ricorda come la Rai abbia seminato molto e bene. E questo sarà molto importante per il dopo. Relazione sulla serata, sull'impegno degli autori, sulla presenza di stranieri; rassicura sulla consegna di tutti i premi ad esclusione del miglior film straniero e del miglior film dell'unione europea a meno che non vengano i rispettivi registi a ritirare il premio di persona. Ha solo un dubbio e riguarda la lunghezza della serata secondo lui eccessiva: quasi 3 ore inclusi 3 brevi intermezzi musicali. Quanto al Quirinale contatto diretto con il Consigliere Grasso che ha caldeggiato la scelta di Francesco Pannofino per la lettura delle cinquine. Ci sarà un saluto della Presidente Detassis e un saluto di Stefania Sandrelli Premio Speciale 2018.

DETASSIS interviene per spiegare che Jasmine Trinca e la Cortellesi hanno fatto un intervento diretto presso il Ministro perché si dia voce a "Dissenso Comune" attraverso una lettera firmata dalle candidate. Comunque la Cortellesi si stava muovendo anche con la Rai per un monologo al femminile. Garbato e graffiato al contempo. Conferma la presenza alla serata di Steven Spielberg e di Diane Keaton. Tra i premiatori Favino, Zingaretti, Bolle e la Bellucci. Prevede per il prossimo anno, ovviamente se ci sarà il parere favorevole della famiglia, di istituire un premio intitolato a Gian Luigi Rondi.

Non essendoci altro da discutere, la riunione si chiude alle ore 12:15

FONDAZIONE ACCADEMIA DEL CINEMA ITALIANO  
PREMI DAVID DI DONATELLO

\*\*\*\*\*

STATUTO

\*\*\*\*\*

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

\*\*\*\*\*

ARTICOLO 1

DENOMINAZIONE E SEDE

- (1) La "Fondazione Accademia del Cinema Italiano - Premi David di Donatello" è una fondazione con personalità giuridica di diritto privato nata dalla trasformazione della Associazione "Accademia del Cinema Italiano - Premi David di Donatello".
- (2) La Fondazione è regolata dalle disposizioni del codice civile, dalle relative disposizioni d'attuazione, dal seguente Statuto nonché dai Regolamenti Interni.
- (3) La Fondazione ha sede in Roma, via di Villa Patrizi 8, 00161.

\*\*\*\*\*

ARTICOLO 2

SCOPO, DIRITTI, PREROGATIVE E FACOLTÀ

- (1) La Fondazione, che agisce senza alcuna finalità di lucro, ha lo scopo di promuovere in Italia la conoscenza e la diffusione del miglior cinema stimolando le forme più adeguate di competizione nell'ambito della produzione cinematografica nazionale ed internazionale.
- (2) La Fondazione esercita la propria attività in Italia e all'estero senza alcuna preclusione territoriale per diffondere la cultura e la conoscenza del Cinema Italiano.
- (3) La Fondazione subentra in tutti i diritti e gli obblighi, tanto attivi quanto passivi, dell'Associazione "Accademia del Cinema Italiano - Premi David di Donatello", in essere alla data del riconoscimento.
- (4) La Fondazione può provvedere alla produzione diretta o indiretta, anche mediante l'ausilio di società terze, dei Premi David di Donatello e di ogni ulteriore attività culturale che dovesse essere esercitata in conformità con gli scopi della Fondazione stessa.
- (5) Il perseguimento delle finalità sopra indicate è attuato anche mediante la realizzazione di eventi volti alla promozione del Cinema Italiano e destinati al pubblico dei teatri, della radio, della televisione, di tutti i mezzi attraverso i quali raggiungere anche nuovi pubblici, compresi quelli attuali e futuri.

- (6) La Fondazione, nei limiti delle sue prerogative, può patrocinare, organizzare e gestire corsi ed eventi formativi aventi ad oggetto la promozione, diretta o indiretta, del cinema italiano in tutte le sue forme.
- (7) In via strumentale al fine di perseguire i propri scopi la Fondazione, con la precisazione che le seguenti attività hanno valore meramente esemplificativo e non esclusivo, può:
- (a) stipulare ogni opportuno negozio giuridico volto al supporto o al raggiungimento delle proprie finalità, compresi i contratti o gli atti giuridici comunque denominati aventi ad oggetto il finanziamento tanto a breve che a lungo termine, in qualsivoglia modo ottenuto od effettuato;
  - (b) amministrare e gestire i beni di cui la Fondazione sia proprietaria o, comunque, di cui abbia il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo;
  - (c) stipulare contratti e/o atti giuridici aventi ad oggetto l'acquisto di diritti reali e diritti di godimento, anche trascrivibili, che siano ritenuti utili e/o opportuni al fine del raggiungimento delle finalità istituzionali;
  - (d) raccogliere fondi che siano destinati alla realizzazione tanto diretta quanto indiretta di interventi delle finalità istituzionali;
  - (e) produrre, sia in Italia che all'estero, spettacoli o premiazioni inerenti alle proprie finalità;
  - (f) instaurare rapporti di collaborazione e coordinamento con altre Fondazioni, soggetti di diritto pubblico o privato operanti nel medesimo settore tanto in Italia quanto all'Estero;
  - (g) costituire o partecipare a società di capitali, acquisendo partecipazioni nelle stesse che non siano di controllo e senza assumere alcuna qualità che possa in concreto determinare una responsabilità patrimoniale per il relativo operato, che abbiano un oggetto sociale compatibile con le finalità, anche strumentali, previste dal presente statuto;
  - (h) promuovere iniziative volte alla diffusione del Cinema Italiano sia in Italia che all'estero;
  - (i) compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, ritenute necessarie o utili per le proprie finalità istituzionali, fatta eccezione per quelle attività che risultino interdette dalla legge;
  - (j) pubblicare atti e documenti.
- (8) La Fondazione, sempre in conformità con i propri scopi, è abilitata a svolgere ogni attività commerciale accessoria rispetto a quelle previste dal presente articolo, sia direttamente che indirettamente.
- (9) La Fondazione può accettare erogazioni liberali e lasciami testamentari effettuati da persone fisiche, enti pubblici o privati anche con vincolo di destinazione purché questo imprima delle finalità compatibili con gli scopi della fondazione stessa.

*Fondazione Francesco Rosi*



(1) Le :  
Auto  
appli

(1) Il pa  
gesti  
susc

(2) Il Fo  
(a) di  
di  
di  
(b) di  
(c) di  
er  
P

(3) Il Fo  
(a) di  
di  
(b) di  
cr  
(c) di  
(d) di  
sc  
(e) di  
cf  
(f) di  
di

(4) Le r  
funzi

(5) In ne

(1) Gli e

\*\*\*\*\*

### ARTICOLO 3

#### VIGILANZA

- (1) Le attività della Fondazione sono sottoposte alla vigilanza delle competenti Autorità come previsto dal Codice Civile nonché da ogni altra disposizione vigente applicabile per materia.

\*\*\*\*\*

### ARTICOLO 4

#### PATRIMONIO

- (1) Il patrimonio della Fondazione è costituito dal fondo di dotazione e dal fondo di gestione. Può essere conferito nel patrimonio della Fondazione qualsiasi elemento suscettibile di valutazione economica.
- (2) Il Fondo di Dotazione è costituito:
  - (a) dal Fondo di Dotazione in numerario, dato dall'attribuzione in denaro effettuata dai Fondatori e dalle ulteriori elargizioni effettuate da enti o privati con espressa destinazione al relativo incremento;
  - (b) da beni mobili, immobili nonché dalle eventuali partecipazioni sociali detenute;
  - (c) dai contributi, dai fondi e da qualsivoglia elargizione comunque denominata erogata dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici.
- (3) Il Fondo di Gestione è costituito:
  - (a) dal Fondo di Gestione in numerario, dato dall'attribuzione in denaro effettuata dai Fondatori e dalle successive elargizioni effettuate da enti o da privati;
  - (b) dalle rendite e dai proventi derivanti dal Fondo di Dotazione e dai beni costituenti il patrimonio;
  - (c) dalle attività svolte dalla Fondazione;
  - (d) da contributi, in qualsiasi forma concessi anche quali quote di partecipazione in società di capitali;
  - (e) dal complesso dei beni provenienti da eventuali donazioni o lasciti testamentari che non siano stati espressamente destinati al fondo di dotazione;
  - (f) da eventuali altri contributi attribuiti a tale titolo dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati.
- (4) Le rendite e le risorse della Fondazione sono impiegate esclusivamente per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.
- (5) In nessun caso la Fondazione potrà erogare utili o avanzi di gestione.

\*\*\*\*\*

### ARTICOLO 5

#### ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO

- (1) Gli esercizi finanziari si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

- (2) Alla chiusura di ciascun esercizio il Consiglio Direttivo provvede alla compilazione del bilancio di esercizio ed alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di legge e ne approva il contenuto prima di rimetterne l'approvazione all'Assemblea.
- (3) Il bilancio deve essere approvato dall'Assemblea entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Fondazione lo richiedano.
- (4) Il bilancio deve essere accompagnato dalla relazione del Revisore unico e dalla relazione circa le attività svolte.
- (5) Il bilancio, la relazione sulle attività svolte e la relazione del Revisore unico devono essere depositati sette (7) giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea presso la sede della Fondazione, unitamente ai documenti ad essi allegati.
- (6) In ogni caso è vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la durata della Fondazione, salvo che la legge non disponga diversamente. Gli avanzi delle gestioni annuali sono, in ordine gerarchico impiegati:
  - (a) per il ripianamento di eventuali perdite di esercizi precedenti;
  - (b) destinati all'incremento del Fondo di Gestione;
  - (c) il Consiglio Direttivo ha sempre la facoltà, ove ne ravvisi la necessità, di deliberare a maggioranza semplice degli aventi diritto, di destinare le somme di cui al comma 6 del presente articolo al Fondo di Dotazione.

\*\*\*\*\*

## TITOLO II

### COMPOSIZIONE DELLA FONDAZIONE, ORGANI E UFFICI

\*\*\*\*\*

#### ARTICOLO 6

##### CONCORSO ALLA FONDAZIONE

- (1) I Fondatori si dividono in: Fondatori di Diritto, Fondatori Elettivi e Fondatori Ordinari con e senza diritto di voto.
- (2) Tutti i componenti devono possedere le qualità personali di onestà, correttezza e probità che costituiscono i primari requisiti alla cui sussistenza è condizionata la partecipazione alla Fondazione.

\*\*\*\*\*

#### ARTICOLO 7

##### FONDATORI DI DIRITTO

- (1) Sono Fondatori di Diritto della Fondazione Accademia del Cinema Italiano Premi David di Donatello:



(a) l'  
(/)  
(b) l'As  
(2) La c  
dura  
(3) I Fo  
lega  
(4) I Fc  
tutta  
teng  
com  
Fonc  
(8) I rap  
rapp  
del l  
  
Posi  
stra  
senz  
form  
(2) Son  
(a) tr  
c  
C  
(b) d  
s  
(l  
(c) d  
d  
(d) d  
e  
(3) I Fo  
(a) tr  
e

attoria  
norma  
della  
giur  
natura  
ne in  
della  
vono  
nologia  
ndi a  
longa  
dico  
con  
di cui  
latori  
za e  
ta la  
remi

- (a) l'Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive Multimediali (ANICA);
- (b) l'Associazione Generale Italiana dello Spettacolo (AGIS).
- (2) La qualità di Fondatore di Diritto non è trasmissibile e ha una durata pari alla durata del singolo Fondatore.
- (3) I Fondatori di Diritto sono rappresentati all'interno della Fondazione dai relativi legali rappresentanti pro tempore.
- (4) I Fondatori di Diritto non possono essere esclusi dalla Fondazione. Possono, tuttavia, in presenza di gravi motivi, essere esclusi i relativi rappresentanti allorché tengano comportamenti gravemente lesivi dell'integrità della Fondazione o i loro comportamenti si pongano in contrasto con lo statuto, le finalità e gli scopi della Fondazione stessa.
- (5) I rappresentanti dei Fondatori di Diritto esprimono il voto in ragione del rapporto di rappresentanza organica con l'ente pubblico o privato di riferimento e rispondono del loro operato verso la Fondazione e verso gli enti rappresentati.

\*\*\*\*\*

ARTICOLO 8  
FONDATORI ELETTIVI  
FONDATORI ORDINARI  
FONDATORI SOSTENITORI



Possono partecipare alla Fondazione le persone fisiche di nazionalità italiana e straniera, le persone giuridiche, anche aventi sedi all'estero, nonché gli enti, anche senza personalità giuridica, pubblici o privati o altre istituzioni, nei modi e nelle forme riportate nel presente articolo.

- (2) Sono Fondatori Elettivi:
  - (a) tre (3) persone fisiche rappresentanti della categoria degli autori di opere cinematografiche, selezionati dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo secondo i requisiti di cui al successivo comma 3 lettera (a);
  - (b) due (2) esponenti della cultura o dell'imprenditoria, selezionati dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, secondo i requisiti di cui al comma 3 lettere (b) e (c).
  - (c) due (2) persone fisiche scelte dall'ANICA tra i presidenti delle diverse sezioni della stessa ovvero indicati dagli stessi;
  - (d) due (2) persone fisiche scelte dall'AGIS tra i presidenti delle associazioni degli esercenti cinematografici ovvero indicati dagli stessi.
- (3) I Fondatori Elettivi, di cui al comma precedente, lett. (a) e (b), devono essere eletti:
  - (a) tra gli esponenti di chiara fama del mondo dello spettacolo che abbiano esercitato entrambe le attività di sceneggiatore e regista e che possano vantare



- almeno dieci (10) opere cinematografiche nel corso della loro carriera professionale;
  - (b) tra gli esponenti di chiara fama del mondo della cultura residenti in Italia da almeno cinque (5) anni, che si siano particolarmente distinti nella diffusione della cultura italiana nel mondo, non solo in ambito cinematografico, ma anche letterario e musicale e che abbiano avuto l'opportunità di gestire proficuamente eventi culturali in Italia e all'Estero per almeno tre anni;
  - (c) tra gli esponenti di chiara fama del mondo dell'imprenditoria residenti o aventi sede in Italia dal almeno cinque (5) anni, non associati ad alcuno degli enti Fondatori, che si siano particolarmente distinti nella loro attività e che abbiano mostrato nel corso degli ultimi due lustri delle straordinarie competenze o uno straordinario supporto alla crescita della cultura in Italia.
- (4) Sono Fondatori Ordinari coloro che:
- (a) siano stati proposti da uno o più Fondatori o da uno o più membri del Consiglio Direttivo quali possibili Fondatori Ordinari;
  - (b) apportino alla Fondazione un contributo di ammontare non inferiore a 150.000 (centocinquantamila/00) euro, su base triennale, di cui almeno un terzo in ogni esercizio;
  - (c) siano stati ammessi da una delibera dell'Assemblea presa a maggioranza degli aventi diritto.
- (5) Sono Fondatori Sostenitori coloro che:
- (a) siano stati proposti da uno o più Fondatori o da uno o più membri del Consiglio Direttivo;
  - (b) apportino alla Fondazione un contributo di ammontare non inferiore a 60.000 (sessantamila/00) euro, su base triennale, di cui almeno un terzo in ogni esercizio;
  - (c) siano stati ammessi da una delibera dell'Assemblea presa a maggioranza degli aventi diritto.
- (6) I Fondatori Sostenitori hanno diritto di intervento in assemblea ma sono sprovvisti del diritto di voto. La presenza e l'assenza del Fondatore Sostenitore non concorrono al raggiungimento del quorum costitutivi e deliberativi in assemblea.
- (7) I Fondatori e i relativi rappresentanti non percepiscono alcun compenso né rimborso spese in ragione del loro ufficio.
- (8) Il diritto alla qualità di Fondatore è personale e non è trasmissibile a terzi.
- (9) La qualità di Fondatore cessa a seguito di recesso o a seguito di esclusione. Nessun diritto compete al Fondatore receduto o escluso, come pure nessun diritto compete ai suoi aventi causa in caso di morte.

\*\*\*\*\*  
ARTICOLO 9

- 1) Gli org
  - (a) il C
  - (b) il P
  - (c) il S
  - (d) l'A
  - (e) il F
- 2) La ge
  - degli
  - seguir
- 1) Il Cor
  - dodici
- 2) Ciasc
  - quattr
  - rinnov
- 3) Non è
  - ricopr
  - durate
  - rappre
  - quadr
  - 4) I men
  - termir
  - (a) rin
  - (b) im
  - (c) esi
  - (d) rev
- 5) Alla s
  - Consi
  - specifi
  - rimes
  - succe
  - Consi
- 6) Il Cor
  - (a) il F
  - (b) il C
  - (c) il F



## ORGANI E UFFICI

- 1) Gli organi e gli uffici della Fondazione sono:
  - (a) il Consiglio Direttivo;
  - (b) il Presidente e il Vicepresidente;
  - (c) il Segretario Generale;
  - (d) l'Assemblea;
  - (e) il Revisore unico.
- 2) La gestione e l'organizzazione della Fondazione è rimessa agli organi e ai titolari degli uffici di cui al comma precedente secondo le competenze e le modalità di seguito disciplinate.

\*\*\*\*\*

### ARTICOLO 10 CONSIGLIO DIRETTIVO

- 1) Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri compreso fra dieci (10) e dodici (12) a discrezione dell'Assemblea.
- 2) Ciascun componente del Consiglio Direttivo resta in carica per un periodo di quattro (4) anni e cessa dalla stessa a tale scadenza. Il relativo mandato è rinnovabile una volta sola.
- 3) Non sono soggetti al limite quadriennale i componenti del Consiglio Direttivo che ricoprono tale incarico nella loro qualità di rappresentanti dei Fondatori di Diritto, la durata dell'incarico è tuttavia subordinata alla durata del rapporto di rappresentanza con l'Ente di riferimento. Parimenti, non è subordinato al limite quadriennale il Direttore Generale *pro tempore* per il Cinema del MIBACT.
- 4) I membri del Consiglio Direttivo cessano dalla carica, oltre che per il decorso del termine, per:
  - (a) rinuncia;
  - (b) impossibilità di svolgere l'ufficio;
  - (c) esclusione dalla Fondazione;
  - (d) revoca deliberata dall'Assemblea.
- 5) Alla sostituzione del membro cessato dalla funzione, provvede per cooptazione il Consiglio Direttivo nella prima riunione utile, ovvero in quella convocata specificamente entro il termine di trenta (30) giorni in tutti i casi in cui la nomina sia rimessa all'Assemblea. La nomina per cooptazione sarà efficace sino alla successiva Assemblea la quale dovrà deliberare la nomina del nuovo membro del Consiglio Direttivo.
- 6) Il Consiglio Direttivo è così composto:
  - (a) il Presidente della Fondazione;
  - (b) il Direttore Generale *pro tempore* per il Cinema del MIBACT;
  - (c) il Presidente *pro tempore* dell'AGIS;

- (d) il Presidente pro tempore dell'ANICA;
  - (e) due (2) rappresentanti degli autori, scelti tra gli esponenti di chiara fama del mondo dello spettacolo che siano stati candidati ad un premio David di Donatello come autore di un'opera cinematografica;
  - (f) due (2) membri nominati dall'ANICA, scelti tra i presidenti delle diverse sezioni della stessa;
  - (g) due (2) membri nominati dall'AGIS, scelti tra i presidenti delle associazioni degli esercenti cinematografici ovvero indicati dagli stessi.
- (7) Allorché l'Assemblea proceda alla nomina di ulteriori due membri del Consiglio Direttivo, in aggiunta a quelli obbligatori previsti dal comma precedente, questi dovranno possedere i requisiti di cui all'articolo 8, comma 3, lett. (b) e (c).
  - (8) Nel corso della riunione di insediamento, ovvero nel corso della prima riunione utile, o di quella del caso appositamente convocata entro trenta (30) giorni, il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza degli aventi diritto, il Vicepresidente.
  - (9) La nomina del Presidente e quella dei membri del Consiglio Direttivo di cui al presente articolo, comma 6 lett (e) è rimessa alla competenza dell'Assemblea.
  - (10) Il Consiglio Direttivo è validamente riunito per discutere e deliberare quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e il Presidente. Non è consentita la partecipazione al Consiglio Direttivo per delega.
  - (11) Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente o a seguito di deliberazione del Consiglio stesso, ovvero su richiesta congiunta di almeno un terzo (1/3) dei suoi componenti.
  - (12) Ai lavori del Consiglio Direttivo partecipa, senza diritto di voto, anche il Segretario Generale con il compito di verbalizzare la relativa riunione.
  - (13) La convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui la riunione sarà tenuta, oltre che dell'ordine del giorno delle questioni da esaminare.
  - (14) La convocazione è validamente eseguita, se è spedita, anche a mezzo fax o e-mail, al domicilio indicato da ciascun membro, almeno 5 (cinque) giorni lavorativi prima di quello in cui deve tenersi l'adunanza, ovvero - in caso di comprovata urgenza - almeno 24 ore prima della riunione.
  - (15) Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a maggioranza dei presenti. In tutte le ipotesi in cui il Consiglio Direttivo nominato dall'Assemblea sia composto da un numero pari di membri il voto del Presidente è determinante in caso di parità.
  - (16) I membri del Consiglio Direttivo di cui al comma 6, lett. (e) e comma 7 decadono dal relativo ufficio allorché, senza giustificato motivo comunicato almeno due (2) giorni prima della riunione, non partecipino a due (2) riunioni del Consiglio Direttivo consecutive.

(17) La

(1) Al

o u

spe

(2) Il C

(d)

(e)

(f)

(g)

(h)

(i)

(j)



(m)

(3) Ec

cor

cor

est

an

pr

ma

lat

(4) Il


au

sfr

rin

eff

fin



(17) La carica di membro del Consiglio Direttivo è a titolo gratuito.

\*\*\*\*\*

#### ARTICOLO 11

##### COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

- (1) Al Consiglio Direttivo, fatte salve le specifiche competenze attribuite ad altri organi o uffici della Fondazione, in forza di legge o di quanto stabilito nel presente statuto, spetta l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.
- (2) Il Consiglio Direttivo in particolare:
- (d) approva, su proposta del Presidente o del Vicepresidente vicario, il progetto di bilancio;
  - (e) coadiuva il Presidente della Fondazione nell'attuazione degli scopi istituzionali;
  - (f) approva il regolamento di funzionamento della Fondazione e i regolamenti dei premi amministrati dalla Fondazione;
  - (g) delibera sull'aumento del contributo annuale dei Fondatori Ordinari e dei Fondatori Sostenitori;
  - (h) nomina il Vicepresidente della Fondazione;
  - (i) autorizza il Presidente a compiere gli atti di straordinaria amministrazione;
  - (j) stabilisce i criteri e le modalità per la verifica permanente della qualità di gestione e di amministrazione della Fondazione;
  - (k) delibera eventuali modifiche statutarie da sottoporre all'Assemblea;
  - (l) su indicazione del Presidente della Fondazione, circa la violazione delle disposizioni di cui al successivo art. 21, comma 1, delibera sulla proposta di esclusione dei Fondatori la cui approvazione è rimessa alla competenza esclusiva dell'Assemblea;
  - (m) nomina il direttore artistico.
- (3) Eccedono l'ordinaria amministrazione gli atti che, tanto disgiuntamente che congiuntamente, determinino per la Fondazione: un esborso, a qualsivoglia titolo convenuto, superiore ad euro 30.000 (trentamila); il perseguimento di finalità estranee a quelle previste dal presente statuto; il trasferimento, a qualsiasi titolo, anche parziale e temporaneo, dei diritti di sfruttamento dei marchi o dei diritti di proprietà intellettuale della Fondazione; l'utilizzo, in qualunque modo effettuato, dei marchi o dei diritti di proprietà intellettuale della Fondazione per fini, anche latamente, pubblicitari o promozionali di altri prodotti o aziende.
- (4) Il Consiglio Direttivo, solo per finalità non lucrative e/o di beneficenza, può: autorizzare il trasferimento non definitivo a titolo gratuito o a prezzo vile dei diritti di sfruttamento dei marchi o dei diritti di proprietà intellettuale della Fondazione e/o rinunciare a pretendere un corrispettivo per lo sfruttamento, in qualsiasi modo effettuato, dei marchi e/o dei diritti di proprietà intellettuale della Fondazione per finalità promozionali o pubblicitarie.


- (5) Il Consiglio Direttivo può autorizzare, quanto previsto al comma precedente, anche per finalità lucrative deliberando con un quorum deliberativo pari ai 3/4 (tre quarti) dei componenti del Consiglio Direttivo stesso.
- (6) Il Consiglio Direttivo delibera, su proposta di almeno un Fondatore, sulla introduzione di premi connessi o collegati a rapporti di sponsorizzazione instaurati o da instaurare con la Fondazione. Il Consiglio Direttivo, a maggioranza, decide sulle relative questioni ed è tenuto a valutare le eventuali proposte pervenute, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento, solo allorché il valore della sponsorizzazione sia pari o superiore al valore del contributo annuale dei Fondatori Ordinari aumentato di tre volte. I premi previsti dal presente comma non assumeranno, in alcun caso, la natura di Premi David di Donatello ma potranno essere attribuiti durante la cerimonia di premiazione dei Premi David di Donatello.
- (7) Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo non trovano applicazione in relazione alle opere e ai soggetti premiati dalla Fondazione con i Premi David di Donatello.
- (8) Il Consiglio Direttivo vigila inoltre in ordine alla permanenza in capo ai componenti dei requisiti personali di onestà, correttezza e probità, se del caso assumendo una specifica delibera indicante le condotte, le situazioni e le condizioni personali che la Fondazione ritiene non compatibili con le finalità della Fondazione stessa nonché dei maggiori requisiti previsti dal presente Statuto per alcuni Fondatori.
- (9) Il Consiglio, quando verifica il venir meno di tali requisiti, assume, se le circostanze lo consigliano, un provvedimento cautelare di sospensione e, in ogni caso, rimette la questione all'Assemblea per l'assunzione dei provvedimenti definitivi.
- (10) Il Consiglio Direttivo propone la destinazione degli utili e degli avanzi di gestione agli scopi istituzionali. Il Segretario Generale partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

\*\*\*\*\*

#### ARTICOLO 12

##### PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE

- (1) Il Presidente della Fondazione è nominato dall'Assemblea, fatto salvo quanto previsto dall'art. 24 del presente statuto, tra gli esponenti del mondo dello spettacolo di chiara fama che siano stati insigniti, come autori, produttori o interpreti del premio David di Donatello o di analogo altro premio di rilevanza internazionale, ovvero tra gli esponenti della cultura o dell'imprenditoria di chiara fama, residenti in Italia dal almeno cinque anni, che abbiano mostrato rilevanti competenze nel settore cinematografico e si siano particolarmente distinti nella loro attività di supporto alla crescita del Cinema Italiano.
- (2) Il Presidente rimane in carica quattro (4) anni e il relativo mandato è rinnovabile per una sola volta.



(3) Il  
ri  
vt

(4) Il  
(n)  
(o)  
(p)  
(q)  
(r)

(s)  
(t)

(6) L'  
C  
m  
de  
re

(7) Il  
de  
de  
es

(1) L'  
Fc

(2) Lr

(1) L'  
l'a

(2) Le  
ra  
si  
de  
cc

arofe  
parbi  
a alla  
aurati  
lecite  
arute  
della  
a dei  
a non  
rario  
allo  
zione  
vid di  
nanti  
una  
che  
lessa  
area  
nelle  
lione  
aglio  
ento  
dello  
ri o  
area  
sara  
vanti  
nella  
abile  
12/18

- (3) Il Vicepresidente è nominato dal Consiglio Direttivo nella sua prima riunione, rimane in carica quattro (4) anni e il relativo mandato è rinnovabile per una sola volta.
- (4) Il Presidente:
  - (n) è il legale rappresentante della Fondazione;
  - (o) convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
  - (p) convoca e presiede l'Assemblea;
  - (q) sovrintende al buon andamento della Fondazione;
  - (r) compie tutti gli atti di amministrazione salvo quelli eccedenti l'ordinaria amministrazione e/o ricadenti nella competenza esclusiva del Consiglio Direttivo o che da questo ultimo debbono essere espressamente autorizzati;
  - (s) riferisce al Consiglio Direttivo circa le questioni di particolare rilevanza;
  - (t) assume la qualità di direttore artistico ove non diversamente deliberato dal consiglio direttivo.
- (6) L'organizzazione della Fondazione è affidata al Presidente che, d'intesa con il Consiglio Direttivo, per attuare i suoi scopi istituzionali, promuove una serie di manifestazioni cinematografiche - tra cui principalmente i riconoscimenti annuali denominati Premi David di Donatello destinate ad illustrare la migliore e più recente produzione cinematografica.
- (7) Il Presidente è sostituito in qualsiasi momento, in caso di gravissimo impedimento, dal Vicepresidente il quale può compiere gli atti di ordinaria amministrazione, ai fini del compimento degli atti di straordinaria amministrazione. Il Vicepresidente dovrà essere autorizzato, volta per volta, dal Consiglio Direttivo.

\*\*\*\*\*


ARTICOLO 13  
ASSEMBLEA

- (1) L'Assemblea è costituita dai Fondatori di Diritto, dai Fondatori Ordinari e dai Fondatori Elettivi.
- (2) I membri dell'Assemblea non hanno diritto ad alcun compenso o rimborso spese.

\*\*\*\*\*

ARTICOLO 14  
CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

- (1) L'Assemblea Ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio.
- (2) Le Assemblee sono indette mediante avviso scritto inviato a mezzo di lettera raccomandata, anche a mano, posta elettronica certificata, email o telefax che siano stati espressamente comunicati dal Fondatore, almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per l'adunanza, indirizzata a ciascun membro ed a ciascun consigliere, nonché al Revisore Unico.




- (3) In caso di urgenza, l'Assemblea può essere convocata a mezzo di telegramma, ovvero a mezzo di telefax e/o di posta elettronica che siano stati espressamente comunicati dal Fondatore, da inviare almeno 4 (quattro) giorni prima della data fissata per l'adunanza.
- (4) L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
- (5) Si considerano validamente costituite, e possono quindi validamente deliberare, le Assemblee, anche non convocate secondo le formalità suddette, qualora siano presenti tutti i membri e, altresì, siano presenti o informati della riunione, e non si oppongano alla trattazione dell'argomento, tutti i componenti del Consiglio Direttivo e il Revisore unico. Se i componenti del Consiglio Direttivo e/o il Revisore unico non partecipano personalmente all'Assemblea, devono rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della Fondazione, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.
- (6) L'Assemblea Ordinaria può essere convocata, inoltre, da:
  - (a) almeno due membri del Consiglio Direttivo;
  - (b) almeno un terzo dei Fondatori.
- (7) L'Assemblea Straordinaria può essere convocata da:
  - (a) almeno quattro membri del Consiglio Direttivo;
  - (b) almeno due terzi dei Fondatori.
- (8) Le deliberazioni dell'Assemblea, in ogni caso, sono riassunte in un verbale sottoscritto dal Presidente e redatto dal Segretario Generale o, in sua assenza, da uno dei presenti indicato dal Presidente con funzioni di Segretario. Il verbale può essere consultato da tutti i Fondatori.
- (9) I Fondatori possono essere rappresentati in assemblea da altri Fondatori. Ciascun Fondatore può rappresentare un massimo di tre Fondatori.

\*\*\*\*\*

ARTICOLO 15  
COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

- (1) Sono di competenza dell'Assemblea:
  - (a) l'approvazione del bilancio;
  - (b) l'approvazione delle modifiche Statutarie;
  - (c) la scelta dei componenti elettivi del Consiglio Direttivo di cui all'art. 10, comma 6, lettere (e) e comma 7;
  - (d) l'esclusione dei singoli Fondatori;
  - (e) la nomina del Presidente;
  - (f) la revoca del Presidente e del Vicepresidente;
  - (g) la revoca degli altri membri del Consiglio Direttivo;

*Fondatore*



(h) le  
(i) la  
(j) l'  
(l) l'  
(m) a  
c  
f  
(2) I co  
dalla  
del  
tota  
(3) In re  
Dirit  
vefc  
deci  
L'As  
degli  
argc  
non  
(2) L'As  
degli  
all'a  
la v  
stati  
com  
(3) Spe  
l'ide  
dell'  
(4) L'As  
casc  
della  
(5) Il vi  
total  
del l

ammi-  
amenta  
la data  
o dalle  
rare, le  
t siano  
non si  
Direttivo  
o unico  
pposita  
quale  
no e di

verbale  
nza, da  
alo più  
Ciascun  
comma

- (h) le nomine dei Fondatori Elettivi di cui all'articolo 8, comma 2, lett. (a) e (b);
  - (i) la nomina del Revisore unico;
  - (j) l'ammissione dei Fondatori Ordinari nel numero massimo di sette (7);
  - (l) l'ammissione dei Fondatori Sostenitori;
  - (m) approva, su richiesta di almeno due Fondatori, l'introduzione di nuovi premi e/o categorie di premi David di Donatello che non siano correlati ad attività pubblicitarie o promozionali di alcun genere.
- (2) I componenti dell'Assemblea decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più Consiglieri del Consiglio Direttivo o tanti Fondatori che rappresentino almeno un terzo del totale dei Fondatori stessi sottopongano alla loro approvazione.
- (3) In relazione alle delibere di ammissione di nuovi Fondatori Ordinari, i Fondatori di Diritto possono, entro 30 (trenta) giorni dalla relativa delibera, imporre il diritto di veto circa l'ammissione del nuovo Fondatore Ordinario comunicando tale decisione al Consiglio Direttivo per gli opportuni provvedimenti.

\*\*\*\*\*

#### ARTICOLO 16

##### REGOLE DELL'ASSEMBLEA E QUORUM.



L'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita in presenza della metà più uno degli aventi diritto di persona o per delega e delibera a maggioranza semplice sugli argomenti di cui all'art. 15, comma 1, lettere (a), (b), (c), (e), (g), (h), (i), (j), (l) e (m) nonché su ogni altro argomento che sia sottoposto all'Assemblea stessa.

- (2) L'Assemblea Straordinaria è regolarmente costituita in presenza dei tre quarti (3/4) degli aventi diritto e delibera a maggioranza di due terzi (2/3) sugli argomenti di cui all'art. 15, comma 1, lettere (d) e (f), nonché: sulle modifiche statutarie comportanti la variazione dei quorum, tanto costitutivi quanto deliberativi; sulle modifiche statutarie concernenti gli artt. 11, 20 e 21 del presente statuto nonché l'art. 8, comma 4, lett. (b) e l'art. 8, comma 5, lett. (b).
- (3) Spetta al Presidente constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'Assemblea stessa ed accertare i risultati delle votazioni.
- (4) L'Assemblea è presieduta dal Presidente, in mancanza, dal Vicepresidente o, in caso di assenza o di impedimento di questi, dalla persona designata con il voto della maggioranza degli intervenuti.
- (5) Il voto in Assemblea vale per teste. In caso di parità, allorché l'Assemblea totalitaria sia composta da un numero pari di Fondatori con diritto di voto, il voto del Presidente è determinante.



Ogni membro dell'Assemblea Ordinaria che, in conformità alle vigenti disposizioni di legge, abbia diritto di intervenire all'Assemblea Ordinaria può farsi rappresentare per delega scritta, delega che dovrà essere conservata dalla Fondazione.

- (7) La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega. Il rilascio delle deleghe ai Consiglieri è ammesso nell'Assemblea Ordinaria.
- (8) La rappresentanza non può essere conferita al Revisore unico.
- (9) Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da Verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio, se richiesto dalla legge.
- (10) Il Verbale deve indicare la data dell'Assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei membri favorevoli, astenuti o dissenzienti.
- (11) Nel Verbale devono essere riassunte, su richiesta dei membri, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.
- (12) Il Verbale relativo alle delibere assembleari comportanti la modifica dell'Atto Costitutivo e dello Statuto deve essere redatto da un Notaio.

(1) Il C  
(2) Il S  
(a)  
(b)  
(c)  
(d)  
(3) La  
  
(1) I F  
As  
coi  
po  
Fo  
ter  
(2) In  
un  
Fo  
di t  
(3) Il F  
cor  
me  
Co  
(4) L'c  
Fo  
(5) A r

*Federica Garavito*

\*\*\*\*\*

ARTICOLO 17  
REVISORE UNICO


- (1) Il Revisore unico è nominato dall'Assemblea. Dura in carica per quattro (4) anni ed è rieleggibile.
- (2) Il Revisore unico è scelto tra gli iscritti nel Registro dei Revisori legali, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del decreto legislativo n. 39/2010. Il Revisore unico verifica la corretta gestione sul piano economico-finanziario e controlla le operazioni intraprese dalla Fondazione. In particolare, esprime il proprio parere sul bilancio annuale della Fondazione, prima che lo stesso venga presentato all'Assemblea per l'approvazione.

\*\*\*\*\*

ARTICOLO 18  
COMPETENZE DEL REVISORE UNICO

- (1) Il Revisore unico:
  - (a) partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo, in cui siano all'ordine del giorno questioni afferenti alla propria attività;
  - (b) partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Assemblea in cui si discuta dell'approvazione del bilancio;
  - (c) verifica i bilanci annuali predisposti dal Consiglio Direttivo, prima della loro presentazione all'Assemblea, esprimendo il proprio parere.

\*\*\*\*\*



ARTICOLO 19

NOMINA E COMPETENZE DEL SEGRETARIO GENERALE

- (1) Il Consiglio Direttivo nomina il Segretario Generale.
- (2) Il Segretario Generale:
  - (a) è a capo dell'Ufficio di Presidenza;
  - (b) è responsabile della struttura operativa della Fondazione e risponde del suo operato;
  - (c) assicura l'attuazione dell'indirizzo, il coordinamento e lo svolgimento delle attività programmate;
  - (d) partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e ne verbalizza il contenuto.
- (3) La durata dell'incarico di Segretario Generale è determinata all'atto della nomina.

\*\*\*\*\*

ARTICOLO 20

CONFLITTO DI INTERESSI

- (1) I Fondatori, ad esclusione dei Fondatori di Diritto, non possono partecipare ad Assemblee o riunioni del Consiglio Direttivo e, comunque, allorché vi partecipino comunque non possono prendere la parola o esprimere il loro voto su delibere che possano, direttamente o indirettamente, comportare un conflitto di interessi tra il Fondatore stesso e la Fondazione o che possano in concreto compromettere la terzietà della Fondazione stessa in ragione del conflitto di interessi.
- (2) In tutte le ipotesi in cui un Fondatore, venuto a conoscenza della possibilità che una data delibera lo ponga in conflitto di interessi, diretto o indiretto, con la Fondazione stessa è tenuto a comunicare al Presidente della Fondazione i motivi di tale conflitto entro tre (3) giorni dalla scoperta.
- (3) Il Presidente, entro cinque (5) giorni, dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2 del presente articolo, potrà a suo giudizio verificare la sussistenza o meno del relativo conflitto di interessi e ammettere, una volta informato in Consiglio Direttivo, il Fondatore in presunto conflitto, al voto.
- (4) L'omessa comunicazione del conflitto di interessi è causa di esclusione del Fondatore ove questo ultimo abbia preso la parola in Assemblea o abbia votato.
- (5) A mero titolo esemplificativo e non esaustivo il Fondatore è in conflitto di interessi:
  - (a) se egli stesso o una persona giuridica privata o pubblica di cui è amministratore o, comunque, sulla quale esercita il controllo, ha interesse nella delibera da adottare;
  - (b) se egli stesso è parente o affine sino al terzo grado o è convivente o commensale abituale di una persona fisica o di una persona fisica che abbia il controllo di una persona giuridica che ha un interesse diretto nella delibera da adottare;

- (c) se è legato, a qualsiasi titolo, con una persona fisica o giuridica, pubblica o privata, che possa essere direttamente o indirettamente avvantaggiata da una delibera da adottare.

\*\*\*\*\*


ARTICOLO 21

ESCLUSIONE DEI FONDATORI


- (1) Può essere escluso il Fondatore che:
- (a) non abbia versato i contributi periodici deliberati dall'Assemblea;
  - (b) abbia tenuto un comportamento gravemente irrispettoso dei regolamenti della Fondazione;
  - (c) abbia tenuto un comportamento contrario alle finalità della Fondazione o, comunque, gravemente lesivo per gli interessi della stessa;
  - (d) sia stato interdetto, che sia stato dichiarato fallito o che sia stato condannato con sentenza passata in giudicato ad una pena che comporta l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici;
  - (e) non abbia presenziato a cinque (5) Assemblee senza giustificato motivo comunicato almeno tre (3) giorni prima dell'Assemblea;
  - (f) abbia violato quanto previsto dall'art. 20 dello statuto.
- (2) Le disposizioni contenute nel presente articolo al comma 1, lett. a) ed e) non si applicano ai Fondatori di Diritto. La disposizione di cui al comma 1, lett. a) non si applica ai Fondatori Elettivi.
- (3) L'esclusione deve essere proposta dal Consiglio Direttivo e approvata dall'Assemblea con apposita delibera con le maggioranze previste.
- (4) L'apertura della procedura di esclusione del Fondatore comporta la sospensione del diritto di voto in assemblea. La presenza o assenza del Fondatore con voto sospeso non influisce sui quorum deliberativi e costitutivi.
- (5) La delibera con la quale il Consiglio Direttivo propone l'esclusione deve essere motivata e comunicata, attraverso strumenti idonei alla conoscenza, al Fondatore interessato entro trenta (30) giorni dall'assunzione della stessa.
- (6) Il Fondatore, entro venti (20) giorni dal ricevimento della delibera, ha la facoltà di presentare le dovute osservazioni.
- (7) L'Assemblea, sentito un membro del Consiglio Direttivo e il Fondatore, decide e delibera sull'accoglimento della proposta di esclusione.
- (8) Per la valida costituzione dell'Assemblea e per il calcolo della maggioranza richiesta non si tiene conto della partecipazione del Fondatore della cui esclusione si tratta, al quale pertanto non spetta il diritto di voto.
- (9) La deliberazione di esclusione deve essere notificata al Fondatore escluso e l'esclusione avrà effetto decorsi 30 (trenta) giorni dalla notifica suddetta.

\*\*\*\*\*

- (1) Lo s  
sent  
(a) si  
ci  
(b) v  
(2) L'As  
dei s  
(3) L'As  
uno  
(4) L'As  
patr  
(5) Le c  
gion  
dell'  
Il p  
dest  
che  
(1) Per  
Coc  
(1) L'A:  
tras  
Cor  
vali  
dell  
(2) Sot  
Per  
sig.  
iscr



*Finis in Agosto 1988*



die o  
la una  
  
il della  
me o  
annate  
fazione  
motivi  
non si  
non si  
rovata  
dande  
n volli  
  
esseri  
datore  
  
colta di  
de con  
oranza  
usione  
luno p  
  
16/18

TITOLO III  
NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI

\*\*\*\*\*

ARTICOLO 22

LIQUIDAZIONE E SCIoglIMENTO DELLA FONDAZIONE

- (1) Lo scioglimento della Fondazione è proposto all'Assemblea dal Consiglio Direttivo, sentito il parere del Revisore unico, nei seguenti casi:
  - (a) sia constatata l'impossibilità di perseguire gli scopi e di conseguire gli obiettivi di cui all'art. 2;
  - (b) vengano meno la totalità dei Fondatori.
- (2) L'Assemblea assume la deliberazione di scioglimento con il voto di tre quarti (3/4) dei suoi componenti.
- (3) L'Assemblea, con la relativa delibera e su proposta del Consiglio Direttivo, nomina uno o più liquidatori determinandone il compenso.
- (4) L'Assemblea, all'esito della procedura di liquidazione, dispone la devoluzione del patrimonio residuo all'esito della liquidazione.
- (5) Le operazioni di devoluzione del patrimonio hanno inizio trascorsi sessanta (60) giorni dalla deliberazione di approvazione del bilancio di liquidazione da parte dell'Assemblea.



Il patrimonio residuo all'atto della liquidazione della Fondazione deve essere destinato ad enti che perseguano finalità analoghe a quelle della Fondazione e che assumano l'impegno di conservarne la memoria e l'archivio documentale.

\*\*\*\*\*

ARTICOLO 23

RINVIO

- (1) Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

\*\*\*\*\*

ARTICOLO 24

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

- (1) L'Assemblea dei Soci dell'Associazione provvede alla nomina, in sede di trasformazione dell'Associazione in Fondazione, dei componenti del primo Consiglio Direttivo e del Revisore unico. I detti organi potranno immediatamente e validamente operare dal momento dell'iscrizione presso la Prefettura di Roma della Fondazione nel Registro delle Persone Giuridiche.
- (2) Sotto la condizione sospensiva dell'iscrizione della Fondazione nel Registro delle Persone Giuridiche assume la qualità di Presidente *ad interim* della Fondazione il sig. Giuliano Montaldo il quale assumerà tale carica per mesi 6 (sei) dalla data di iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche della Fondazione.



- (3) L'attuale assemblea dell'Associazione manterrà la propria composizione e i relativi poteri anche a seguito della trasformazione sino al 31 gennaio 2018 o, se precedente, sino alla nomina della nuova assemblea. L'Assemblea, in ogni caso, sarà subordinata alle disposizioni del presente statuto salvo che per quanto previsto in relazione alla composizione della stessa. L'Assemblea potrà provvedere, altresì, alla nomina del nuovo Presidente della Fondazione.
- (4) Il primo esercizio avrà termine il 31 dicembre 2017.

*Indirizzo all'assemblea*  
*Giorgio Di*



OGG  
Cine  
l'ele  
dell

1. R  
L'ar  
sulle  
crec  
La p  
Cin  
tras  
A s  
del  
par  
31.  
Coi  
De  
ma  
civ  
Inc  
as  
Ita